

**ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI DEL CICLISMO**

**STATUTO**

1. In virtù dell'art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seguenti del Codice

Civile è costituita fra medici, laureati in medicina e Chirurgia, che esercitano la

loro attività nel campo del ciclismo, una Associazione denominata:

**“ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI DEL CICLISMO”**

**Per brevità con sigla “A.I.Me.C.”**

La società ha sede nel Comune di Grosseto alla Via Anna Magnani, numero 38

La sede sociale può essere trasferita, nell'Assemblea di nomina del Consiglio

Direttivo, presso la sede indicata dal Presidente pro-tempore, senza che ciò

costituisca modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto Sociale; il trasferimento

della sede in altro luogo costituisce invece modifica dello Statuto e dovrà essere

adottato con le modalità previste all'articolo 20.

2. L'Associazione è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro. L' Associazione è

un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la

cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera

senza fine di lucro, per fini legati alla medicina sportiva nel ciclismo e per

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Non perseguendo fini di lucro e

quindi la non realizzazione di profitti, gli eventuali avanzi di gestione potranno

essere inseriti in bilancio come riserva, ovvero destinati al potenziamento

dell'Associazione, od a beneficio di altre associazioni con fini analoghi.

3. Scopo essenziale dell'Associazione è la piena valorizzazione della figura e

dell'opera dei Soci mediante iniziative volte a migliorarne la preparazione e

l'aggiornamento professionale, nonché a tutelarne e valorizzarne il ruolo, le

prerogative e le funzioni e più in generale l'attività di lavoro, secondo le vigenti

normative, nei confronti degli enti sportivi internazionali quali il CIO, l'UCI e la WADA, e degli enti nazionali quali il C.O.N.I, la Federazione Ciclistica Italiana, le Società e Associazioni Sportive, la Lega Ciclismo Professionistico e, comunque, degli operatori del settore in genere (sponsor, tecnici, atleti, etc.).

Per il perseguimento degli scopi sociali e sempre senza scopo di lucro, l'Associazione potrà: curare l'edizione e la pubblicazione di periodici informativi e divulgativi, nonché di supporti audiovisivi; organizzare mostre, convegni, manifestazioni pubbliche o private, potrà promuovere e mantenere rapporti con enti pubblici e privati, con Associazioni, operatori ed esperti nel campo della medicina sportiva; potrà promuovere incontri che, comunque, si reputino utili al raggiungimento dello scopo sociale. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro prendere in locazione immobili ed attrezzature, fare contratti e/o accordi e/o convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e/o con altre Associazioni e/o terzi in genere.

4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. L'anno sociale e finanziario coincidono con l'anno solare.

6. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci o da qualsiasi altro bene o contributo che comunque pervenga all'Associazione.

7. La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2030, rinnovabile di quadriennio in quadriennio, salvo che non si ricada nell'ipotesi prevista dall'art. 33.

### **SOCI**

8. L'Associazione è costituita da:

**SOCI ONORARI:** possono essere nominati coloro i quali per il contributo

scientifico o pratico portato allo sviluppo dell'associazione, siano ritenuti meritevoli di tale distinzione.

Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

**SOCI ORDINARI:** possono essere i Medici in possesso di uno dei seguenti titoli:

libera docenza in Medicina dello Sport, diploma di specializzazione in Medicina dello Sport, qualificazione Medico Sportiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Art. 8 Legge 1099/71) e che svolgano o abbiano svolto la loro attività nell'ambito del ciclismo.

**SOCI ADERENTI:** possono essere i Medici che prestino la loro opera nell'ambito del ciclismo.

I Soci aderenti, una volta conseguita la specializzazione in Medicina dello Sport, possono fare domanda onde ottenere il passaggio alla qualifica di Socio Ordinario.

9. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- b. versare la quota associativa nei termini stabiliti;
- c. non svolgere azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;

10. I Soci hanno diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee;
- b. esercitare il voto;
- c. essere eletti alle cariche degli Organismi Direttivi.

11. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e/o per esclusione nei casi di violazione delle disposizioni di cui alle lettere "a" e "c" dell'art. 9 del presente Statuto. Tale violazione e la conseguente esclusione verrà dichiarata dal Collegio Arbitrale e di Garanzia; avverso la decisione del Collegio Arbitrale è ammesso il

ricorso all'Assemblea Straordinaria.

I Soci che a seguito di invito scritto inviato anche mediante email non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà l'esclusione del socio inadempiente. E' comunque fatto salvo il diritto dei Soci che per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'Associazione si ispira.

La quota associativa vale per l'intero anno solare, non è frazionabile né trasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.

12. Le domande di nuova iscrizione vanno indirizzate al Presidente che le propone al Consiglio Direttivo, il quale valuta la posizione del richiedente e ne decide o meno l'accoglimento.

13. Le quote associative dovranno essere versate entro la data di effettuazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di ingresso di nuovo Socio spetta al Consiglio Direttivo determinare le modalità di versamento della quota.

14. Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile;
- d. il Collegio Arbitrale e di Garanzia.

#### **ASSEMBLEA**

15. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'associazione.

Le Assemblee sono di tre tipi: Elettiva, Ordinaria e Straordinaria.

16. Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto, purché non inferiore a quello dei Consiglieri.

L'Assemblea nomina tra i presenti il suo Presidente ed il suo Segretario verbalizzante. All'Assemblea, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono intervenire, per consultazioni, persone esperte nei problemi posti all'ordine del giorno.

Le Assemblee possono essere convocate anche al di fuori della sede sociale.

Gli iscritti sono ammessi a partecipare all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto.

In Assemblea ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto.

Sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative, ivi compresa quella dell'anno in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea.

La convocazione delle Assemblee deve avvenire a mezzo lettera circolare ovvero a mezzo e-mail indirizzata a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'Assemblea stessa; la convocazione deve altresì contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

17. L'Assemblea elettiva è convocata dal Presidente uscente entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza del quadriennio olimpico, ovvero quando si verificano le condizioni del seguente art. 26 e delibera in ordine al numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dal presente

Statuto.

L'Assemblea nomina tra i soci presenti e non candidati tre componenti la Commissione di Verifica poteri che fungerà anche da Commissione di Scrutinio.

La Commissione provvederà alla verifica della validità della qualifica di Socio in base alla documentazione predisposta dal Consiglio Direttivo e, in seguito allo scrutinio delle schede di votazione, alla proclamazione degli eletti negli Organismi Direttivi. In caso di parità tra due o più candidati si procederà per anzianità di iscrizione all'Associazione.

18. Le candidature alle cariche Direttive, per le elezioni nell'Assemblea Elettiva, devono essere presentate almeno 10 (dieci) giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa a mezzo lettera e/o email indirizzata al Consiglio Direttivo .

19. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo trimestre di ciascun anno sociale ed ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Essa inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio o di 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;

- sull'entità della quota sociale;

- sulla relazione morale e tecnica del Presidente;

- sul rendiconto economico e finanziario presentato dal Presidente del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile a nome del Consiglio Direttivo; nel caso di mancata approvazione del rendiconto l'intero Consiglio Direttivo è da intendersi come sfiduciato e dimissionario per cui si rientrerà nell'ipotesi prevista nel successivo art. 26.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide con il voto favorevole della

maggioranza dei Soci presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

20. L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente in carica entro 30

(trenta) giorni qualora ne facciano richiesta scritta e motivata la maggioranza dei

Consiglieri ovvero la maggioranza dei Soci ovvero quando se ne manifesti la

necessità al fine di adeguare lo Statuto alle leggi dello Stato e nei casi previsti dai

successivi art. 33 (scioglimento dell'Associazione) e art. 35 ove la stessa è in veste

di giudice di secondo grado nei casi di ricorso avverso l'esclusione

dall'Associazione irrogata dal Collegio Arbitrale e di Garanzia.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide con il voto favorevole

della maggioranza dei Soci presenti; in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

21. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo

di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette). Il Consiglio Direttivo resta in carica per 4

(quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, ed i suoi membri possono

essere rieletti.

22. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i suoi componenti un Presidente,

un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di Tesoriere e stabilisce

annualmente l'importo della quota sociale da versarsi all'atto dell'iscrizione

all'Associazione e le modalità ed i tempi per il versamento della quota annuale ai

sensi dell'art. 9, lett. b. e art. 13 dello Statuto, da parte dei singoli soci.

23. Il Consiglio Direttivo, qualora ne manifesti la necessità, provvede ad elaborare un

Regolamento tecnico-organizzativo o a variare quello esistente e può proporre

all'Assemblea Straordinaria variazioni alle norme contenute nel presente Statuto

o nel Regolamento.

24. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione anche informale del Presidente e comunque qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente la maggioranza dei Consiglieri, è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano come Associazione, o per età in caso di uguale periodo di Associazione; è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; nelle votazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
25. Il potere di rappresentanza spetta al Presidente pro-tempore o ad un Consigliere da lui all'uopo delegato. Il potere di firma spetta al Presidente pro-tempore e, su delega scritta del Presidente, con indicazione dei limiti e dei poteri, al Segretario. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo dalla carica di uno o più Consiglieri, subentreranno nell'ordine i non eletti alla carica di Consigliere nell'ultima Assemblea Elettiva e resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
26. Se per dimissioni o altre cause dovesse decadere contemporaneamente la maggioranza del Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo; il Presidente resterà in carica per la ordinaria amministrazione e convocherà, entro sessanta giorni, l'Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche; il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio Olimpico.
27. Il Presidente, o suo delegato, a nome del Consiglio Direttivo, svolgerà in occasione dell'annuale Assemblea Ordinaria una relazione morale e, tramite il Presidente del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile, presenterà per l'approvazione un rendiconto economico e finanziario anche a fronte di un'eventuale attività non



istituzionale; tale rendiconto deve essere allegato alla convocazione dell'annuale  
Assemblea Ordinaria.

28. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno facoltà di intervenire, senza diritto di  
voto, e su invito specifico, persone esperte nei problemi posti all'ordine del giorno.

29. Il Consiglio Direttivo intrattiene rapporti con le altre Associazioni di categoria di  
operatori sportivi del ciclismo (atleti, tecnici, sponsor, Società Sportive etc.),  
nonché con i dirigenti centrali e periferici della F.C.I., della lega C.P. e della  
F.M.S.I..

30. Il Consiglio Direttivo determina l'esclusione dei Soci per il venir meno dei requisiti  
di cui all'art.8 e nel caso di violazione dell'obbligo di versamento delle quote  
associative, previsto dall'art.9, lett. b) e secondo quanto stabilito all' art.11 del  
presente Statuto.

31. Tutte le cariche elettive sono onorifiche.

#### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

32. Le variazioni alle norme del presente Statuto possono essere deliberate  
esclusivamente da un'Assemblea Straordinaria che abbia come ordine del giorno  
specifico e motivato la proposta di modifica dello Statuto.

33. Il Consiglio Direttivo può proporre lo scioglimento dell'Associazione  
all'Assemblea Straordinaria qualora:

a. siano favorevoli contemporaneamente almeno la maggioranza dei componenti  
il Consiglio Direttivo;

b. ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo (1/3) dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata ai fini dello  
scioglimento dell'Associazione, è valida con la presenza dei quattro quinti (4/5)  
degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i quattro quinti (4/5) dei voti validi.

In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l'estinzione dei debiti dovranno essere versate a favore di altra Associazione esistente nel paese con gli stessi scopi ed intendimenti o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

34. Il Collegio è composto da tre membri effettivi. I componenti, eletti in occasione dell'Assemblea Elettiva, durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Nella prima riunione, i membri effettivi eleggono, nel loro seno, il Presidente.

Il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile esercita la sorveglianza sulla regolarità della gestione, controlla le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci, e riferisce sul rendiconto economico finanziario dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente, o altro componente da lui delegato, ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **COLLEGIO ARBITRALE E DI GARANZIA**

35. il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti in occasione dell'Assemblea Elettiva e durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Nella prima riunione, i membri effettivi eleggono, in loro seno il Presidente.

Il collegio esamina e giudica le eventuali controversie tra i Soci, assicurandone, per quanto possibile, l'amichevole componimento.

Prima di ogni decisione il Collegio deve convocare per iscritto gli interessati con contestazione scritta degli eventuali addebiti.

Il Collegio delibera in seduta segreta sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Il Collegio è Giudice di secondo grado sulle decisioni adottate dal Consiglio

Direttivo in materia di ammissione all'associazione, a seguito di presentazione di

ricorso scritto al Presidente del Collegio, entro trenta giorni dalla pronuncia. La

decisione è inappellabile.

In caso di accertata violazione degli obblighi assunti dall'iscritto ai sensi dell'art.9

dello statuto il Collegio irroga la sanzione della censura verbale o scritta.

Nei casi più gravi di violazione degli obblighi assunti dall'iscritto ai sensi dell'art.9,

lett. a) e c) il Collegio può dichiarare, a norma dell'articolo 11 del presente Statuto,

l'esclusione del Socio. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso scritto

all'Assemblea Straordinaria dei Soci da presentarsi entro trenta giorni al

Presidente dell'Associazione che provvederà alla convocazione nei successivi 90

giorni.

36. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di

legge e le norme contenute nell'eventuale Regolamento dell'Attività. Tali norme

devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto e

con le norme del Codice Civile e delle leggi eventualmente applicabili.

37. Per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati o gruppi di associati non

possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in

caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi

in precedenza versati.

38. Il presente Statuto modifica e sostituisce ogni eventuale precedente Regolamento

dell'Associazione.